

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CESARE

Seduta del 10/03/2026

FATTO

La cliente afferma di essere stata illegittimamente segnalata in CRIF dall'intermediario in relazione a un rapporto di carta di credito, nonostante quest'ultimo abbia dichiarato che i pagamenti erano regolari, e che le segnalazioni illegittime hanno comportato il diniego di accesso al credito. Chiede il risarcimento del danno quantificato in € 5.000,00.

Nelle controdeduzioni l'intermediario afferma che la ricorrente, divenuta titolare della carta in data 30 luglio 2021, ha fatto registrare molteplici e consecutivi insoluti a partire dall'agosto 2024, operando per diversi mesi in assenza di mandato SEPA attivo nonostante le reiterate richieste di regolarizzazione, e che la condotta della ricorrente è sistematicamente orientata alle irregolarità contabili, con conseguente

legittimità delle segnalazioni effettuate nei SIC sotto il profilo sostanziale. Precisa tuttavia di aver deciso di rettificare ogni segnalazione contestata già in data 8 ottobre 2025, producendo visure CRIF ed Experian aggiornate a settembre 2025 dalle quali risulta l'assenza di segnalazioni negative, e chiedendo per l'effetto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Quanto alla domanda risarcitoria, eccepisce che la ricorrente non allega alcuna evidenza circa i finanziamenti asseritamente rifiutati e che la pretesa non è provata né sotto il profilo dell'entità del danno né sotto quello del nesso causale. Per queste motivazioni chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia riguarda la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente in relazione a segnalazioni negative nei sistemi di informazione creditizia, contestate per carenza del presupposto formale e sostanziale. In via preliminare, con riguardo alla domanda di cancellazione delle segnalazioni, si osserva che l'intermediario ha provveduto alla rettifica delle stesse in data 8 ottobre 2025, anteriormente alla proposizione del ricorso del 20 ottobre 2025, come comprovato dalle visure CRIF ed Experian aggiornate a settembre 2025 dalle quali non risultano segnalazioni negative. Su tale profilo non vi è quindi materia su cui decidere. Quanto alla domanda risarcitoria, essa presuppone necessariamente l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione, la prova del danno subito e la dimostrazione del nesso causale tra la condotta dell'intermediario e il pregiudizio lamentato. Secondo il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 1642/2019, il danno derivante da segnalazione illegittima non è in re ipsa, ma deve essere provato dalla parte ricorrente anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza, restando in ogni caso suo onere indicare al Collegio idonei elementi di valutazione. Nel caso di specie, la ricorrente non ha prodotto le visure SIC dalle quali verificare il tipo di segnalazione contestata e la data di prima iscrizione, né ha allegato alcuna documentazione a sostegno dell'asserito diniego di accesso al credito. In assenza di prova sia del danno sia del nesso causale, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento (Collegio di Milano, decisioni nn. 5956/2025 e 2736/2025). Quanto alla contestazione relativa all'applicazione degli interessi, formulata per la prima volta nelle repliche, la stessa è inammissibile in quanto introduce una domanda nuova in violazione del divieto di ampliamento della domanda iniziale previsto dalla Sez. VI, par. 1 delle Disposizioni ABF (Collegio di Milano, decisione n. 7140/2025). In ogni caso, la contestazione è generica e priva di supporto documentale, configurando una richiesta di attività consulenziale estranea agli scopi e alle funzioni dell'Arbitro (Collegio di Coordinamento, decisione n. 10929/2016; Collegio di Milano, decisione n. 4934/2025). Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE